



ESENZIONE DAI TICKET SANITARI LE REGOLE REGIONALI DAL 1 GENNAIO 2014

La Regione Lombardia, con Delibera del 16 dicembre 2013 ha confermato per il 2014 le regole vigenti per l'esenzione dai Ticket Sanitari per spese farmaceutiche e specialistica ambulatoriale. Non ha così voluto aderire alla nostra proposta di rivedere le restrittive condizioni di esenzione per i lavoratori cassintegrati, in mobilità e solidarietà e di considerare per i disoccupati il reddito attuale anziché quello dell'anno precedente. Preoccupa il crescente numero di cittadini tra i 15 e i 65 anni che vivono in condizioni di grave disagio economico e sono costretti a rinunciare a prestazioni sanitarie. Queste le regole.

1) Confermata l'esenzione dal ticket per farmaci e specialistica ambulatoriale delle seguenti categorie:

A. minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito. (cod. E11)

B. disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, e familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione. (cod. E12)

N.B.: Il dato va reperito dall'ultima dichiarazione dei redditi. Nei primi mesi dell'anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell'anno precedente, si dovrà compilare l'autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito. Non appena in possesso della documentazione necessaria, (CUD etc.) si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione all'ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione.

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

C. lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità o in contratto di solidarietà cd. difensivo ex art. 1 D.L. 726/84, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30.1.2013, e familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione. (cod. E13)

N.B.: Fino a nuova determinazione per il 2014 i massimali ammontano a: € 959,22 lordi (settore edile: € 1.151,06) per retribuzioni precedenti, fino a € 2.075,21 e € 1.152,90 lordi (settore edile: € 1.383,48) per retribuzioni precedenti, superiori a € 2.075,21. Gli assegni familiari (QAF) non fanno parte né della retribuzione né dell'integrazione o indennità e quindi non devono essere conteggiati.

2) Confermata l'esenzione dal ticket per la specialistica ambulatoriale per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare inferiore o = a 38.500 euro. (cod. E05)

3) Dal 31 marzo 2014, esenzione dal ticket per farmaci per i cittadini di età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino a Euro 18.000. (cod. E14)

N.B.: Si paga la differenza di prezzo se viene prescritto un farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento. La condizione dovrà essere autocertificata dagli interessati presso l'ASL.

Restano confermate le regole vigenti sul territorio nazionale

Ulteriori informazioni su: www.crs.regione.lombardia.it, www.asl.lecco.it

Lecco, 23 dicembre 2013